

STATUTO

COOPATTIVA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA DEI TORNITORI
56

Numero REA: MO - 223690

Codice fiscale: 01540600366

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.N. 30.908/14.549

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della legge 381/1991 con sede nel comune di Modena una cooperativa sociale denominata "COOPATTIVA - Cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento	
	di attività economiche che favoriscano l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa si ispira ai principi evangelici di solidarietà	
	e di promozione della personalità umana, pur difendendo il	
	proprio carattere aconfessionale al fine di garantire la	
	libertà di coscienza di ognuno, non ha finalità partitiche ed	
	utilizzerà ogni offerta ricevuta per il miglioramento del	
	proprio impegno e delle proprie attività.	
	La Cooperativa, costituita da persone a vario titolo	
	interessate al perseguimento delle finalità generali sopra	
	indicate, opererà secondo i principi della mutualità,	
	associando coloro che prestano la propria attività di lavoro	
	nella cooperativa, creando per essi opportunità di lavoro e	
	operando per migliorarne la condizione.	
	La Cooperativa potrà comunque avvalersi anche delle	
	prestazioni di terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Per il perseguimento degli scopi descritti, la cooperativa -	
	nel pieno rispetto della normativa in materia, nazionale e	
	regionale - opererà in particolare a favore di persone	
	svantaggiate attraverso lo svolgimento coordinato di:	
	a) Attività produttive diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	

	lavorativo;	
	b) Servizi socio-educativi e riabilitativi (previsti all'art.	
	1 comma primo - lettera "a" della legge 381/91) pure orientati	
	alla creazione di percorsi finalizzati all'inserimento	
	lavorativo di persone gravemente svantaggiate.	
	La società potrà pertanto svolgere le seguenti attività:	
	1) l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza di	
	base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare,	
	nonché l'istituzione e la gestione di servizi accessori e	
	complementari a tali attività;	
	2) la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali,	
	terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di	
	ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna,	
	domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione,	
	animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti a	
	diverso titolo svantaggiati o in stato di disagio;	
	3) la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento,	
	trasporto e simili per soggetti in stato di bisogno;	
	4) la gestione di strutture per lo svolgimento di attività	
	rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma	
	fisica e delle funzioni intellettuali;	
	5) la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e	
	materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale.	
	6) consulenza per la comunicazione tradizionale e digitale,	

	consulenza per la responsabilità sociale	
	7) creazione e gestione di contenuti, eventi, performance di	
	vario tipo; ideazione, progettazione, realizzazione prodotti	
	video, grafica, web e multimediale in genere	
	8) data entry, digitalizzazione di materiali da supporti e	
	media di vario genere; sistemazione e archiviazione degli	
	stessi	
	9) attività formative per implementazione delle competenze dei	
	nostri dipendenti presso aziende clienti	
	10) realizzazione di laboratori e/o presidi all'interno di	
	aziende	
	b1) attività di assemblaggio, lavorazione, taglio, piegatura	
	e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di	
	materiale;	
	b2) la gestione del servizio di cura del verde, compresa la	
	realizzazione di parchi e giardini, la fornitura e messa a	
	dimora di qualsiasi specie di piante e fiori, la potatura e il	
	taglio di piante, lavori di giardinaggio di ogni genere e	
	specie; produzione, acquisto e vendita di piante e fiori	
	ornamentali;	
	b3) l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di	
	immobile o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso	
	civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché	
	piazze, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili;	
	b4) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o il	

	riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare	
	riferimento alla gestione differenziata;	
	b5) la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in	
	affitto, la gestione di serre e la vendita dei prodotti	
	ottenuti;	
	b6) la gestione di servizi di recapito, di lettura dei	
	contatori installati presso gli utenti, la gestione di	
	parcheggi e posteggi, pubblici e privati;	
	b7) il trasporto merci c/ terzi;	
	b8) lo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale nei	
	settori industriale, artigianale, artistico, commerciale,	
	agricolo, o dei servizi in generale e del lavoro finalizzata	
	ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa	
	potrà:	
	a) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	b) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e	
	strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di	
	formazione, pubblici e privati nonché con professionisti	
	e con operatori in genere;	
	c) stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e	
	privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti	
	pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in	
	concessione, di cui ai precedenti punti, per eseguirli	

	direttamente, anche in associazione con altre imprese,	
	pubbliche e private;	
	d) svolgere - anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del	
	Fondo Sociale Europeo - attività di formazione verso i	
	soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso	
	chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività	
	della cooperativa o ne richieda la collaborazione o la	
	prestazione;	
	e) svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle	
	stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di	
	terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o	
	simili;	
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative;	
	g) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;	
	h) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e da un apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale;	
	i) assumere partecipazioni in altre imprese;	
	j) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento	
	degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali,	
	produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle	

	attività solidaristiche che non trovino in sé stesse	
	possibilità di autosufficienza economica.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in qualunque modo,	
	intendano collaborare alle finalità della cooperativa indicate	
	nell'art. 3, e - in particolare - coloro che siano interessati	
	a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa.	
	In apposita sezione del libro soci potranno inoltre essere	
	iscritti "soci volontari", che si impegnino, all'atto della	
	domanda di ammissione, a prestare la loro attività	
	gratuitamente a favore della cooperativa, così come è previsto	
	dall'art. 2 della legge 381/1991.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati o coloro che abbiano, a giudizio	
	dell'Organo Amministrativo, interessi contrastanti oppure in	
	concorrenza con quelli della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 del presente	
	articolo, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	Essi costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-	
	lavoratori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 anni; al	
	termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la	
	qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e	
	obbligo.	

	Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione	
	alle deliberazioni inerenti il bilancio.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere al termine di ciascun esercizio sociale,	
	con preavviso di almeno tre mesi.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il	
	mancato conseguimento degli obiettivi formativi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo Amministrativo specificando:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	residenza e cittadinanza;	

	b) il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le	
	comunicazioni della società;	
	c) le modalità, in riferimento ai requisiti indicati nell'art.	
	5, in cui intende partecipare all'attività della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il	
	presente statuto e i regolamenti sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente	
	statuto;	
	Se la domanda è fatta da società, associazioni o enti, in	
	luogo dei dati anagrafici, dovranno essere indicati:	
	g) la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la forma	
	giuridica, la sede ed il codice fiscale della persona	
	giuridica;	
	h) gli estremi della delibera dell'organo competente che	
	approva l'adesione;	
	i) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e	
	domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante o	
	comunque di chi abbia la delega di rappresentare il	
	richiedente negli organi sociali.	
	La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente persona	
	fisica o dal legale rappresentante del richiedente persona	
	giuridica.	
	Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e	

	documentazioni richieste dall'Organo Amministrativo o indicate	
	nell'apposito modulo di domanda di ammissione.	
	Art. 8 (Delibera di ammissione)	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	Oltre alla quota di capitale, il nuovo ammesso potrà essere	
	tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun	
	esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato.	
	Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota	
	sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e	
	nei termini fissati dall'Organo Amministrativo.	
	Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico,	
	l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di	
	voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di	
	versamento conseguenti all'ammissione.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere	
	tempestivamente comunicata a cura del socio alla Cooperativa	
	con lettera raccomandata.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 9 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare la quota sociale sottoscritta e l'eventuale	
	sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le	
	deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e	
	dall'Organo Amministrativo;	
	c) a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi	

	e nei termini che saranno fissati dall'Organo Amministrativo e	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	Art. 10 (Diritti dei soci)	
	Ogni socio ha diritto:	
	a) di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità	
	indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le	
	possibilità della società;	
	b) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle	
	discussioni e alle votazioni;	
	c) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le	
	agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei	
	soci;	
	d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono	
	l'assemblea, del bilancio annuale e dei documenti	
	accompagnatori.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati	

	nell'art. 5;	
	b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) in caso di proroga della durata della società;	
	d) che dichiarare di non avere più interesse a partecipare al	
	perseguimento delle finalità generali della cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può	
	comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella	
	domanda, l'Organo Amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le	
	modalità previste al successivo art. 41 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo	
	Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte di un socio, l'erede ha diritto al rimborso	
	della quota sociale nei termini stabiliti dall'art. 16.	
	Qualora vi siano più eredi questi dovranno designare, entro	
	sei mesi dalla data del decesso, un loro rappresentante	
	autorizzato ad agire, riscuotere e quietanzare per conto di	
	tutti.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non	
	trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali, non presenti domanda di recesso;	
	b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle	
	attività della cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere	
	deliberata nei confronti del socio:	
	f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o	
	nel CCNL di riferimento;	
	g) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	

	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 41 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 16 (Liquidazione della quota)	
	Il socio receduto ed escluso e gli eredi del socio defunto,	
	avranno diritto al rimborso della quota sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al	
	valore nominale, comprendendo in esso le eventuali	
	rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 25, lettera c).	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	

	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c),	
	d), e) ed f) , oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci,	
	potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui	
	all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.	
	Art. 19 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, lett. a)	
	punto 2), del presente Statuto.	

	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili di valore nominale non inferiore a 25 né	
	superiore a 500 euro.	
	La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione	
	dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.	
	Art. 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne	
	comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente,	
	all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	

	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente	
	dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio	
	sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto	
	ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5	
	voti.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo)	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in Assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito al momento della	
	sottoscrizione.	
	Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del	
	capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita	
	dall'art. 16, salvo che, al momento dell'emissione, non sia	
	stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite,	
	se non della quota che eccede il valore complessivo del	
	capitale dei soci cooperatori e delle riserve.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore	
	nominale.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	

	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi del patrimonio sociale)	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non	
	inferiore a 25 €;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dalla riserva da sovrapprezzo, formata con le somme versate	
	dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 8;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Salvo la riserva da sovrapprezzo di cui alla precedente lett.	
	c) e le riserve specificamente dichiarate divisibili	
	dall'Assemblea che le istituisce, le riserve sono indivisibili	
	e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	

	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società,	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento delle richieste.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione in sede arbitrale.	
	Art. 25 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza	
	delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo provvede	
	a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei	
	limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della	
	legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori; potrà anche deliberare	
	l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori.	
	In ogni caso:	

	- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento	
	interno.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto dal regolamento.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento della quota di capitale detenuta da ciascun	
	socio;	

	c) emissione di azioni di sovvenzione, di obbligazioni o	
	altri strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti	
	i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con	
	gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22,	
	nonché i voti spettanti secondo i conferimenti;	
	c) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	d) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale;	
	e) la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei	

	diritti dei soci.	
	Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante	
	consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte dei	
	soci, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto	
	della deliberazione ed il consenso alla stessa. Se è stato	
	nominato il Collegio sindacale, tale documento dovrà essere	
	trasmesso anche a tutti i sindaci. Per la validità di tali	
	deliberazioni occorre il consenso della maggioranza assoluta	
	dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare sulle materie indicate alle	
	lettere g) ed h) del secondo comma, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le	
	decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve (può) effettuarsi mediante	
	trasmissione o consegna dell'avviso di convocazione a tutti i	
	soci, amministratori e sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza a mezzo lettera, fax o posta elettronica o	
	qualsiasi altro mezzo di comunicazione indicato dal socio e	
	comunque idoneo a dimostrarne la ricezione. L'avviso di	
	convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	

	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione, previa indicazione nell'avviso di	
	convocazione in relazione alle modalità di svolgimenti, ai	
	sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., e può riguardare la	
	totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il	
	presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il	
	notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal	
	presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di	
	persona, sempre che tale incarico non venga affidato al	
	segretario verbalizzante o al notaio.	
	Art. 29 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22,	
	secondo e terzo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in	
	assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione,	
	che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre	
	a undici, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica e sono sempre rieleggibili.	
	L'Organo amministrativo è nominato per il tempo stabilito	
	dalla decisione dei soci, anche a tempo indeterminato, scade	
	alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, se non vi ha già provveduto l'assemblea in sede di	
	nomina dei consiglieri.	

	Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione:	
	- delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile,	
	- dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e	
	- delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	Spetta al Presidente convocare il Consiglio di	
	Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	degli Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante	
	consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte della	
	maggioranza degli amministratori, di un documento che contenga	
	con chiarezza l'oggetto della deliberazione ed il consenso	
	alla stessa. Se è stato nominato il Collegio sindacale, tale	
	documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci.	
	La deliberazione per consultazione scritta, tuttavia, non è	
	ammessa per la redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o scissione.	
	Fermo restando quanto sopra detto, è consentito l'intervento	
	nella riunione mediante mezzi di telecomunicazione, previa	
	indicazione nell'avviso di convocazione in relazione alle	
	modalità di svolgimento e può riguardare la totalità dei	
	partecipanti alla riunione.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	

	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio Sindacale, se nominato. nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del	
	Consiglio resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli	
	amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare,	
	potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dall'art.	
	33.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	alla convocazione dell'Assemblea dei soci deve provvedere	
	d'urgenza il Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei	
	soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori in ragione di particolari cariche	

	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 39 (Collegio Sindacale)	
	Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la	
	nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata	
	dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione o per iniziativa di tanti soci che	
	rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina anche il	
	Presidente.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Art. 40 (Compiti dell'organo di controllo)	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, potrà esercitare anche	
	la revisione legale dei conti ed in questo caso i relativi	
	membri dovranno essere scelti fra i revisori legali in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono	
	ad esso affidate dalla legge.	
	Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina, potrà	
	incaricarlo anche della revisione legale dei conti: in tal	
	caso tutti i componenti dell'Organo dovranno essere revisori	
	contabili iscritti nell'apposito Registro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Salvo diversa inderogabile competenza:	
	Art. 41 (Clausola di conciliazione e arbitrale)	
	Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le	
	controversie compromettibili in arbitri, che dovessero	
	insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i	

	sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali	
	soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione	
	e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente	
	statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo	
	rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della	
	presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno	
	essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione,	
	presso un organismo di mediazione riconosciuto per legge.	
	Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sono	
	devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le	
	modalità di cui ai successivi comma:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	

	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore
	comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 150.000;
	b) tre, per le altre controversie.
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
	civile.
	Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera
	Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.
	La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società,
	anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società
	è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata
	presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1
	del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile,
	salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine
	stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e
	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una
	sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.
	5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in

	ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive	
	modificazioni o integrazioni.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 29.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	

[illegible]